

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso

dell'ing. **JACOPO MARTANI** [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], rappresentato e difeso, come da procura speciale alle liti unita in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c, dall'avv. Carlo Andena (C.F. [REDACTED], pec [REDACTED]) del Foro di Lodi e dall'avv. Giovanni Corbyons (C.F. [REDACTED], pec [REDACTED]) del Foro di Roma, elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico del secondo alla pec [REDACTED] e, comunque, presso lo studio dello stesso in Roma, Via [REDACTED], ove si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o le notificazioni degli atti relativi al presente giudizio (tel. [REDACTED], telefax [REDACTED], e-mail [REDACTED])

- ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in [REDACTED]
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED]

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED]
[REDACTED]

e per quanto occorrer possa

in quanto firmatari e controfirmatari del D.P.R. 19/2016

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, in persona del Presidente *pro tempore* Sua Eccellenza dott. prof. [REDACTED], con sede nel [REDACTED]
[REDACTED]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, con sede a [REDACTED]
[REDACTED]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in [REDACTED]
[REDACTED]

tutti difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in [REDACTED]
[REDACTED], domiciliati alla pec [REDACTED]

- *resistenti*

e nei confronti di

tutti i candidati inclusi nella graduatoria definitiva regionale di merito della procedura valutativa per la classe di concorso A027 approvata dal MIM - USR Lombardia all'esito del concorso indetto con il decreto AOODPIT n. 2575 del 6.12.2023

- *controinteressati*

per l'annullamento previa sospensione

- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3605 del 26.11.2024 (**doc. 1**), con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione per la classe di concorso A027 alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale del MIM AOODPIT n. 2575 del 6.12.2023;
- dello stesso decreto MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, AOODPIT n. 2575 del 6.12.2023, per la parte in cui, all'art. 4 relativo ai requisiti di ammissione al concorso, rinvia al possesso di un titolo di studio coerente alle classi di concorso vigenti se e nel caso in cui si debba perciò intendere far riferimento, ai fini della succitata coerenza, al D.P.R. 14.2.2016 n. 19 - Tabella A quanto alla citata classe di concorso A027 (**doc. 2**);
- occorrendo e negli stessi termini di cui sopra dell'art. 3 del decreto MIM 26.10.2023 n. 205, in quanto richiamato dal provvedimento di esclusione, che dispone in merito ai requisiti di ammissione similmente al decreto MIM n. 2575/2023 (**doc. 3**);
- del D.P.R. 19/2016 - allegato Tabella A, per la parte in cui non contempla la laurea in ingegneria elettrica tra i titoli di accesso per l'insegnamento sulla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica", se e nella misura in cui lo stesso non debba intendersi già annullato *in parte qua* con effetti *ex tunc et erga omnes* dalla sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione III bis, 18.5.2022 n. 6360, divenuta definitiva (**doc. 4**);
- dei verbali e delle operazioni di ammissione compiute nonché degli atti

istruttori tutti, allo stato ignoti, preordinati o da cui risulti la motivazione della sua esclusione;

- per quanto occorra, della nota del MIM - USR Lombardia in data 19.11.2024 con la quale è stato avviato il procedimento di esclusione e della replica alle osservazioni presentate dal ricorrente, comunicata a quest'ultimo in data 25.12.2024 (**doc. 5**);

in parte qua

di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, siccome attuativi dell'esito della procedura e, in particolare:

- dell'elenco degli esclusi allegato all'anzidetto decreto n. 3605/2024;

- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3609 del 27.11.2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito per la Regione Lombardia del concorso di cui si tratta e la graduatoria allo stesso allegata (**doc. 6**);

- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3623 del 28.11.2024 di rettifica della graduatoria anzidetta (**doc. 7**);

- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3771 del 16.12.2024 recante l'individuazione dei destinatari di contratto a decorrere dall'a.s. 2024/2025 sulla classe di concorso A027 a seguito di rinunce e scorrimenti (**doc. 8**), parzialmente modificato con decreto 13.1.2025 n. 1501 (**doc. 9**);

- di tutti gli avvisi di manifestazione di interesse e delle convocazioni con cui sono state disposte le procedure di interpello per le assegnazioni di incarichi, nella parte e nella misura in cui hanno escluso il ricorrente, nonché di tutte le

eventuali ulteriori integrazioni e rettifiche della graduatoria finale, allo stato ignote al ricorrente.

*

PREMESSA SULLA QUESTIONE DI DIRITTO

La vicenda di diritto che ne occupa è già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa e, nella specie, con particolare riguardo agli argomenti trattati nel presente ricorso, dalle sentenze di codesto ecc.mo Tribunale, Sezione III bis, 23.7.2024 n. 15049, 26.8.2023 n. 13452 e 18.5.2022 n. 6350, nonché dal T.A.R. Calabria, Sezione II, 23.12.2021 n. 2352.

Essa attiene alla irragionevolezza della disposizione contenuta nella Tabella A allegata al D.P.R. 19/2016, richiamata nei provvedimenti di indizione dei concorsi, che consente al laureato in Ingegneria di insegnare nella classe di concorso A020 “Fisica” e nella classe di concorso A026 “Matematica” ma, al contempo, impedisce allo stesso docente di poter accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che ricomprende *in unum* i succitati insegnamenti.

L’ing. Martani è stato escluso con la motivazione anzidetta dal concorso bandito con decreto 6.12.2023 n. 2575.

La giurisprudenza di questo stesso Tribunale ha per vero segnalato che il ridetto D.P.R. 19/2016, avente natura regolamentare, deve intendersi caducato nella parte in cui rileva in questo giudizio *ex tunc et erga omnes* con la sentenza di annullamento della Sezione III bis n. 6360 del 18.5.2022, passata in giudicato non essendo mai stata appellata dall’Amministrazione (T.A.R.

Lazio, II bis, n. 13452/2023 cit.). In questa sede lo stesso viene comunque, per quanto occorra, impugnato e/o se ne chiede, comunque, la disapplicazione.

*

FATTO

1. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione sulla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” al concorso bandito con decreto 6.12.2023 n. 2575 per l’accesso al ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.

2. L’art. 4 del decreto di indizione prevede quale requisito di ammissione, per quanto qui di interesse, il possesso da parte dei candidati della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico coerente con le classi di concorso “vigenti” alla data di indizione del concorso. Il riferimento alla normativa vigente operato dal decreto di indizione è stato inteso al D.P.R. 19/2016 (*“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*), come esplicitato dalla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione indirizzata all’ing. Martani (cfr. doc. 5).

3. Il comma 3 dell’art. 4 del decreto di indizione ha anche stabilito che, *“Fermo restando il possesso del titolo di studio con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che ... abbiano conseguito entro il 31*

ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento” (consentito fino al 31.12.2024 ai sensi del D.lgs. 59/2017, in ragione della norma transitoria che posticipa l’entrata in vigore del D.L. 36/2022, convertito nella L. 29.6.2022 n. 79).

4. Il ricorrente ha conseguito presso il Politecnico di Torino la laurea triennale in Ingegneria energetica (**doc. 10**) e quindi la laurea magistrale in Ingegneria elettrica (LM 28) (**doc. 11**) e ha conseguito 28 CFU nel settore scientifico disciplinare FIS/01 prima del 31.10.2022 (**doc. 12**), che lo abilitano all’insegnamento nella classe di concorso A20 (“Fisica”), come previsto dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016 (cfr. Tabella pag. 17 - doc. 4).

5. L’ing. Martani ha altresì conseguito 81 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT/03, 05 e 08 (**doc. 123**, che lo abilitano all’insegnamento nella classe di concorso A26 (“Matematica”), come previsto dalla Tabella A del citato D.P.R. 19/2016 (cfr. Tabella pag. 25). Pare opportuno segnalare, per la rilevanza del dato, che parte dei crediti in questione sono stati ottenuti dall’ing. Martani grazie al conseguimento di un *master* di I livello proprio in “Insegnamento delle materie scientifiche negli istituti secondari di II grado: Matematica e Fisica”, in cui ha riportato il voto di 103/110 (**doc. 14**).

6. La ridetta Tabella A del D.P.R. 761/2016 non prevede però che il laureato in ingegneria possa accedere alla classe di concorso A27 “Matematica e Fisica” (cfr. Tabella pag. 26).

7. Conformemente alla previsione dell’ultimo comma dell’art. 4 del decreto di indizione, l’ing. Martani è stato ammesso a partecipare al concorso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, ha sostenuto

le prove e ha conseguito dalla Commissione di valutazione il punteggio complessivo di 187,75 ($90 + 82 + 15,75 = 187,75$), che gli avrebbe assicurato la posizione di vincitore nella graduatoria finale del concorso e l'ingresso nel contingente assegnato alla Regione Lombardia (**doc. 15**).

8. Il 19.11.2024 l'USR Lombardia ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento per la sua esclusione dal concorso in quanto privo del titolo di studio idoneo per la classe A027, poiché *“Nello specifico la Laurea conseguita non rientra tra i titoli di accesso per la classe A027 ai sensi del D.P.R. 19/2016”*, contestualmente invitando l'ing. Martani a far pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni (cfr. doc. 5).

9. Rispondendo all'invito, l'ing. Martani ha segnalato all'Ufficio procedente l'esistenza della giurisprudenza che ha statuito l'irragionevolezza della Tabella A del D.P.R. 19/2016 nella parte in cui consente all'ingegnere di insegnare sia Fisica che Matematica ma non Matematica e Fisica e ha osservato che con il Decreto 22.12.2023 n. 255 recante la *“Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”* il Ministero ha finalmente posto rimedio al *vulnus* più volte rilevato dalla giurisprudenza, consentendo agli ingegneri l'accesso anche alla classe di concorso A027, come è oggi previsto a pag. 25 della Tabella A allegata al decreto in questione (**doc. 16**).

L'USR Lombardia ha risposto con nota del 25.11.2024, così integrando la motivazione dell'esclusione, che *“il DM 22/2023 è entrato in vigore a febbraio 2023 con la pubblicazione in gazzetta, per cui non è applicabile a*

questo concorso. Anche le sentenze TAR sono soggettive e non applicabili genericamente a tutti” (cfr. doc. 5).

10. Il ricorrente è stato infine escluso con la motivazione *“titolo non valido ai sensi della normativa vigente”* (cfr. doc. 1).

*

Per tale ragione l'ing. Martani si vede costretto a impugnare gli atti in epigrafe, chiedendone la sospensiva, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione degli artt. 4, 35 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 64, comma 4, D.L. 25.6.2008 n. 112.

Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di proporzionalità, di legittimo affidamento e del buon andamento. Motivazione carente. Violazione di giudicato.

Violazione dei principi del risultato e della fiducia.

Deve intendersi consolidato l'orientamento dalla giurisprudenza in merito all'idoneità del titolo di laurea in Ingegneria posseduto dal ricorrente per accedere alla classe di concorso e di insegnamento A027, per cui non resta che far richiamo ai principi ivi enunciati.

a. Codesto Ecc.mo Tribunale ha più volte sottolineato, come di recente compendiato nella sentenza n. 15049/2024, che *“il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, non vi*

sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale” (T.A.R. Lazio, III bis, n. 6350/2022).

Conseguentemente, è stato ripetutamente affermato che “le disposizioni contenute nella citata Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti” (T.A.R. Lazio, Roma, III bis, n. 6350/2022).

È stata, quindi, rilevata l’irragionevolezza insita nel fatto che “sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (...), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 (...) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi” (T.A.R. Lazio, Roma, III bis, n. 6350/2022).

I Giudici hanno pertanto statuito che non vi sono sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla prefata classe A027 ai laureati in

Ingegneria, ovviamente con riferimento a coloro che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare Fisica sia quelli per insegnare Matematica, così come previsti dal medesimo D.P.R. 19/2016, modificato dal D.M. 259/2017 (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio, III *bis*, n. 13452/2023).

Le “condizioni normative e formative” per l’accesso all’insegnamento mutano a seconda che la laurea in Ingegneria conseguita sia “vecchio ordinamento” (a ciò bastando il titolo di studio, se antecedente all’anno accademico 2000/2001; dovendo invece il requisito essere cumulato, a partire dall’a.a. 2001/2002, con la necessaria frequenza di determinati corsi) o “nuovo ordinamento” (per cui, oltre al titolo di studio, occorre aver conseguito un determinato numero di crediti formativi nei settori scientifici disciplinari indicati dalla norma).

Questa è, negli esatti termini, la posizione di fatto, formale e sostanziale, dell’ing. Martani, il quale ha conseguito una laurea in Ingegneria “nuovo ordinamento” che gli consente, secondo le disposizioni del D.P.R. 19/2016, di insegnare sia Fisica che Matematica - ancorché separatamente, per via dell’illegittima previsione qui contestata - per cui anche in capo al ricorrente sussistono le “condizioni normative e formative” perché si possa fare applicazione dei principi enunciati dalle pronunce sopra richiamate.

b. La Tabella A del D.P.R. 19/2016, per la parte qui di interesse, è dunque illogica, irragionevole e contraddittoria e viola, insieme al provvedimento di esclusione che ne fa applicazione, i principi costituzionali che disciplinano l’accesso al pubblico impiego per concorso (art. 97 Cost.) e che garantiscono il diritto del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), atteso il fatto che non si ravvisano

ragioni giustificative alla restrizione della posizione giuridica di cui è titolare l'ing. Martani che impedisce l'accesso a quella cui legittimamente aspira. È violato anche il principio del buon andamento, che di quei principi costituisce la declinazione.

c. A confermare l'illogicità e il difetto di motivazione di cui si è detto contribuisce l'art. 64, comma 4, del D.L. 25.6.2008 n. 112, norma posta a fondamento del regolamento in parola e che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la *“razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti”*.

Va da sé che la *ratio* della disposizione fondante l'assetto organizzativo e normativo testé riferita, che inserisce nel quadro normativo generale una previsione di (relativa) fungibilità delle classi di concorso di cui si tratta, viene contraddetta dall'applicazione distorta e irragionevole che ha determinato l'esclusione dell'ing. Martani, che dunque è affetta anche da contraddittorietà con il quadro normativo di riferimento in cui si inserisce.

Sono stati anche richiamati a supporto il D.M. 354/1998 il quale, *“seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici ... istituisce un ambito disciplinare che accorpa le classi di cui si discorre”* e l'art. 4 del D.M. 38/98, che al comma 2 dispone: *“Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A-*

Matematica e fisica” (oggi A027) (T.A.R. Lazio, III *bis*, n. 13743/2022).

d. L’esclusione impugnata è anche illegittima per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto laddove, a pretesa replica delle osservazioni dell’ing. Martani, ha liquidato i precedenti giurisprudenziali sul tema come questione di poco momento, siccome “*soggettivi e non applicabili a tutti*”, senza considerare che dalla sentenza di codesto Tribunale, più volte citata, n. 6360/2022, è derivata la caducazione *ex tunc et erga omnes* del D.P.R. su cui è fondata l’esclusione.

e. Pare inoltre violato il principio di proporzionalità, che prescrive alla PA l’adeguatezza dei mezzi impiegati al fine voluto. Nel caso di specie sembrano infatti difettare le tre condizioni, cumulative, che secondo la giurisprudenza interna e comunitaria devono sussistere perché il principio sia rispettato: quella dell’attitudine (che esprime l’idoneità della misura a perseguire la finalità prefissata), quella della necessità (che esige che la misura presa costituisca l’opzione arrecante il minor pregiudizio possibile agli interessi in causa) e quella della proporzionalità in senso stretto (secondo cui il sacrificio imposto deve poter essere ragionevolmente esigibile).

f. Vero è, in aggiunta, che il D.M. 255 del 22.12.2023 citato nelle proprie osservazioni dall’ing. Martani (trasformato in sede di esclusione dall’Ufficio in “D.M. 22/2023”) è entrato in vigore soltanto a febbraio 2024 (“febbraio 2023” per l’Ufficio), e tuttavia si può senz’altro convenire che lo stesso contribuisca in modo significativo, confermandola positivamente, la ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata del quadro di

riferimento che avrebbe dovuto essere praticata dalla PA.

Ricostruzione che l'USR Lombardia era legittimata a fare, dal momento che tanto il decreto di indizione quanto il decreto MIM n. 205/2023, facendo riferimento in modo generico alla coerenza del titolo rispetto alla classe di concorso e non ad una regola specifica espressamente richiamata del D.P.R. 19/2016, la autorizzavano a valutare quali fossero i requisiti rivenienti dall'ordinamento per l'accesso alla classe di concorso A027 senza incorrere nell'ostacolo di dover osservare in termini letterali una puntuale disposizione autovincolante della *lex specialis* (nel caso di specie mancante nei termini *ex adverso* pretesi), senza ricorrere ad alcun procedimento integrativo della stessa.

g. In quest'ottica crediamo che si possa fare applicazione anche nel caso di una procedura concorsuale, che condivide con gli appalti il carattere della concorrenzialità e della comparazione tra candidati, dei principi del risultato e della fiducia affermati dagli artt. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici: il primo codifica il criterio che la PA debba tendere al miglior risultato possibile, in "difesa" dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento (in questo caso, similmente, la procedura selettiva per il reclutamento di personale docente) e, il secondo, valorizza l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici affermando la regola che, insieme al rispetto della legalità formale, essa debba essere guidata dalla funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.

Guardando al caso di specie, dunque, colui che è idoneo ad insegnare tanto Matematica quanto Fisica appare senz'altro il più indicato (o a tutto

concedere, quantomeno, è altrettanto indicato) a impartire con la competenza dovuta, se non con competenza maggiore, l'insegnamento nella materia di Matematica e Fisica, così realizzando nel miglior modo possibile l'interesse pubblico perseguito dalla procedura concorsuale.

*

SULLA DOMANDA DI SOSPENSIVA

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris* si è ampiamente svolto.

Quanto al *periculum*, si rimarca che hanno preso avvio, immediatamente dopo la pubblicazione dell'esito del concorso, gli interpelli volti ad attivare le procedure di assegnazione degli incarichi di ruolo e di supplenza.

I provvedimenti impugnati, dunque, precludono gravemente ed irreparabilmente l'accesso al lavoro e alla carriera del ricorrente.

Il ricorrente, che vanta l'interesse ad essere reintegrato in graduatoria, con il passare del tempo si trova infatti nella condizione di perdere le residue *chances* di vedersi conferiti gli incarichi sui posti rimasti ancora vacanti o che si renderanno disponibili, secondo le proprie preferenze.

L'ing. Martani non intende prestare acquiescenza agli atti di interpello applicativi della graduatoria, che pertanto devono intendersi anch'essi impugnati, sia pure *in parte qua*, per tutti i motivi fin qui illustrati, nella misura in cui sono consequenziali all'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura di valutazione e per la parte in cui sono attuativi dello stesso criterio interpretativo che si suppone abbia portato all'esclusione contestata.

Si chiede pertanto che codesto ecc.mo Tribunale voglia salvaguardare *re*

adhuc integra le ragioni dell'ing. Martani con ordinanza cautelare, anche propulsiva, ordinando all'Amministrazione un nuovo esercizio della potestà, onde pervenire all'adozione di un atto emendato, nei termini di cui al presente atto, dai vizi denunciati e che si confida vengano riscontrati in questa sede di cognizione giudiziale.

*

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario, fatte salve e previa emanazione delle disposizioni cautelari e istruttorie richieste, si chiede di poter provvedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami ai candidati inseriti nella graduatoria approvata dall'USR Lombardia e qui impugnata per la classe di concorso A027, mediante pubblicazione dello stesso nell'*albo online* o in ogni caso nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o di una o di tutte le PA resistenti ovvero con altra diversa modalità che il Tribunale vorrà indicare, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficoltà oggettiva e non meramente soggettiva non tanto, e non solo, di identificare le generalità e gli indirizzi di residenza dei controinteressati, quanto più di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente gravosa (proceduralmente) e oltremodo onerosa (economicamente), la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, la quale risulterebbe di fatto, alla fine, sommamente difficile (Cons. Stato, IV, 16.8.2018 n. 4948).

L'ing. Martani si è fatto parte diligente e per il tramite del sottoscritto procuratore ha inoltrato all'USR Lombardia in data 14.1.2025 una pec con la

quale ha chiesto di poter disporre dell'indicazione dei luoghi di residenza dei vincitori inseriti in graduatoria per la classe di riferimento (**doc. 17**), al fine di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, ma l'istanza non ha avuto riscontro positivo. In ragione di quanto sopra, ove occorra, si chiede pertanto di essere rimessi in termini attraverso l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami.

*

Per tutte le ragioni fin qui svolte si confida nell'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati.

Con riserva di domanda di risarcimento dei danni e con vittoria di spese, anche generali, e competenze di causa.

La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

*

Si producono i seguenti documenti:

1. decreto MIM USR Lombardia di esclusione 26.11.2024 n. 3605
2. decreto MIM di indizione del concorso 6.12.2023 n. 2575
3. decreto MIM 26.10.2023 n. 205
4. DPR 19/2016 e Tabella A
5. avvio del procedimento, osservazioni, risposta
6. decreto di approvazione della graduatoria 27.11.2024 n. 3609
7. decreto di rettifica della graduatoria 28.11.2024 n. 3623
8. decreto destinatari contratto 16.12.2024 n. 3771
9. decreto di rettifica graduatoria 13.1.2025 n. 1501
10. laurea triennale

- 11. laurea magistrale
- 12. crediti formativi universitari FIS/01
- 13. crediti formativi MAT/03, 05 e 08
- 14. Master
- 15. valutazione della commissione di concorso
- 16. decreto MIM 22.12.2023 n. 255
- 17. pec avv. Andena 14.1.2025

*

Ai fini del DPR 115/2002, si dichiara che la presente controversia riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari a € 325,00.

Milano, 23 gennaio 2025

Avv. Carlo Andena

Avv. Giovanni Corbyons